



Gli equidi nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni vigenti per gli equidi. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraccarico inutile.

Le prescrizioni per gli equidi si applicano anche a cavalli addomesticati, poni, asini, muli e bardotti.

Formazione (art. 31 OPAn)

Chiunque accudisce oltre cinque cavalli o altri equidi deve possedere un attestato di competenza. Chiunque detiene a titolo professionale più di undici equidi deve aver conseguito una formazione per la detenzione di equidi.

Contatti sociali (art. 59 cpv. 3 e 4 OPAn)

Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equide. Dopo lo svezzamento da parte della madre, gli esemplari giovani devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.

Movimento (art. 61 OPAn)

Agli equidi deve essere concesso ogni giorno sufficiente movimento. Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. Agli equidi non utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.

Foraggiamento e cura (art. 4, 60; 101 lett. e OPAn)

Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione degli equidi sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. Gli equidi devono ricevere più volte al giorno acqua in quantità sufficienti. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che l'animale possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolata nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli. Lo svolgimento a titolo professionale della cura degli zoccoli è soggetto ad autorizzazione, ad eccezione dei fabbri maniscalchi.

Illuminazione (art. 33 OPAn)

I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale. Nelle ore diurne, l'intensità luminosa è di almeno 15 lux; fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Ricoveri, suolo e lettiera (art. 7; 10; 35; 59 OPAn)

I ricoveri devono essere costruiti e allestiti in modo che il rischio di ferimento sia minimo. I dispositivi a scarica elettrica, per dirigere il comportamento degli animali nella stalla, sono vietati.

I ricoveri devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1 tabella 7 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un box per un animale con un'altezza al garrese di 1,7 m deve avere ad esempio almeno una superficie pari a 10,5 m² e una larghezza minima di 2,55 m. L'altezza della stalla deve essere di 2,5 cm. Gli equidi non possono essere tenuti legati. Il suolo deve essere configurato in modo tale da non compromettere la salute degli animali. I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. Gli animali tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare, fanno eccezione i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Aree d'uscita e recinti (art. 2; 7; 10; 61 cpv. 2; 63 OPAn)

Per area d'uscita si intende un pascolo o un parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica. L'area d'uscita è recintata in modo che gli animali non possano fuggire. L'utilizzo del filo spinato è vietato.

L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 7 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un'area d'uscita sempre accessibile per un animale con un'altezza al garrese di 1,7 m deve essere ad esempio di 24 m².

Per i gruppi di animali giovani composti da 2–5 capi non ancora regolarmente utilizzati o comunque di età massima di 30 mesi, la superficie minima corrisponde a quella prevista per cinque esemplari giovani. Di conseguenza un gruppo di tre animali giovani con un'altezza al garrese di 1,6 m deve disporre di un'area d'uscita di 150 m², mentre per tre esemplari adulti della stessa taglia bastano 90 m².

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani.

Pratiche vietate (art. 16, 21 OPAn)

È vietato somministrare doping agli equidi, sbarrarli od obbligarli ad assumere una posizione che provoca un'iperflessione del collo o del dorso (rollkur). È anche vietato togliere loro i peli tattili, rendere la pelle degli arti ipersensibile o applicare un apparecchio che provoca dolore agli arti. Anche l'impiego di ferrature dannose e il fissaggio di pesi nella zona degli zoccoli sono vietati.

Trasporto (art. 160; 164 OPAn)

Durante il trasporto è vietato legarli a cavezze annodate oppure alle briglie. Il pavimento del mezzo di trasporto deve essere coperto con una lettiera.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito <http://www.usav.admin.ch>> Protezione degli animali